



Milano, data del protocollo

**Direzione Regionale**

Rif. Foglio n:                    del

Allegati

Ai Comitati Provinciali e Locali

Ai funzionari e referenti amministrativi

A tutto il personale della CRI della  
Lombardia

Oggetto: **Circolare n.1/13** - "Buoni Pasto".

Alla RSU

Inviata con mail

### **Circolare applicativa Buoni Pasto**

1. Hanno titolo all'attribuzione dei buoni pasto i dipendenti che non possono fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

#### **ISTRUZIONE OPERATIVA**

Il caso assume particolare rilievo qualora presso il Comitato munito di mensa o suo sostitutivo si effettuano servizi articolati su turnazioni di almeno otto ore, in questo caso anche il personale turnista dovrà usufruire della mensa anticipando o posticipando la consumazione del pasto immediatamente prima o immediatamente dopo lo svolgimento del turno.

Se le caratteristiche dell'attività o la contemporanea presenza di più turnisti consentono l'allontanamento degli stessi senza negative ripercussioni sul servizio, il pasto potrà essere consumato durante la pausa non inferiore a dieci minuti prevista dall'art. 8, comma 2, D. Lgs 66/2003, con conseguente prolungamento, di durata pari alla pausa, dell'orario di servizio.

A tal fine è possibile diversificare l'organizzazione degli orari in modo da consentire ai dipendenti la fruizione del servizio mensa in prossimità del turno (immediatamente prima o immediatamente dopo), ovvero, durante lo svolgimento dello stesso, anche diversificando le modalità del servizio mensa con la preparazione di cibi da asporto.

Si può quindi concludere che solo nel caso in cui il Comitato ed il Comitato vicinore in cui si effettua la prestazione lavorativa, non esiste un servizio mensa o suo sostitutivo, anche con la preparazione di cibi da asporto, ovvero, la mensa è inagibile per lavori di ristrutturazione, ai lavoratori interessati - compresi i turnisti - potrà essere concesso un buono pasto per turno. A tal fine l'esigenza dovrà essere quantificata e comunicata al responsabile Amministrativo o al Presidente ove svolga anche questa funzione che avrà cura di soddisfarla in sede di assegnazione fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio, fornendo nel contempo ogni utile indicazione per le procedure da seguire in regime di convenzione.

2. il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 (sei) ore, con la relativa pausa pranzo che non può avere durata inferiore ai 30 (trenta) minuti.

Con l'accordo si stabilisce che hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno 8 (otto) ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Le nuove clausole contrattuali subordinano pertanto, anche nelle turnazioni, la concessione del buono pasto all'impossibilità di somministrare direttamente i pasti.



Pertanto il dirigente e il responsabile amministrativo o il Presidente dove svolge anche queste funzioni del Comitato di appartenenza, sotto la sua diretta responsabilità, solo dopo aver esperito senza successo tutte le soluzioni organizzative possibili per l'utilizzazione del servizio mensa o suo sostitutivo, può procedere alla concessione del buono pasto.

Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 (sei) ore, ovvero quando lo stesso immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, effettui almeno 1 (una) ora di lavoro straordinario se effettua un orario di lavoro con rientro pomeridiano.

Conseguentemente, qualora il dipendente protragga l'attività lavorativa nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell'ambito della stessa giornata.

Allo stesso modo non è possibile attribuire il buono pasto qualora il dipendente dopo l'orario di lavoro ordinario effettua lavoro straordinario per una durata inferiore ad 1 (una) ora se si tratta di un dipendente che non lavora su turni.

Per quanto riguarda i turni superiori alle 8 (otto) ore che si svolgano in un'unica giornata, o che ricadano su due giornate, devono intendersi, comunque, svolti in un'unica giornata lavorativa e pertanto, possono dar luogo al riconoscimento di un solo buono pasto. Infatti, per giornata lavorativa deve intendersi l'arco temporale di ventiquattro ore consecutive all'interno del quale si svolge l'attività di lavoro, a prescindere dalle due giornate calendariali entro le quali il predetto arco temporale può essere eventualmente compreso.

Per quanto attiene ai turnisti il buono pasto deve pertanto essere riconosciuto quando il dipendente effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprensivo sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della "pausa mensa".

Quindi visto il successivo comma 4 se il dipendente effettua un orario che entra nella fascia oraria definita antimeridiana ed in quella pomeridiana ha diritto a vedersi riconosciuto il buono pasto.

Esempio: un dipendente monta in turno alle 12,00 e finisce alle 20,00 ha titolo di avere riconosciuto il buono pasto è chiaro che dovrà marcare la mezz'ora della pausa pranzo o alla fine turno marcando alle 20,30 e vedendosi riconosciuto sempre solo le otto ore di lavoro o non marcando oltre le 20,00 e vedendosi riconosciuto solo 7,30 ore di lavoro.

3. Ai fini dell'attribuzione del buono pasto, sono da valutarsi utilmente anche le presenze pomeridiane per prestazioni rese come lavoro straordinario o svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese.

Con la stessa logica si deve erogare il buono pasto quando il servizio prosegue anche nel pomeriggio in straordinario a patto che siano eseguite almeno 1 (una) ora in aggiunta oltre la pausa di mezz'ora.

4. Per il personale che presta la propria attività in turni, l'erogazione del buono pasto deve essere legittimamente riconosciuta al personale che, secondo i turni assegnati, svolga la propria prestazione lavorativa nelle seguenti fasce orarie:
  - a. Antimeridiana: orario di servizio compreso tra le ore 05.45 e le ore 14.30;
  - b. Pomeridiana: orario di servizio compreso tra le ore 13.00 e le ore 21.00.

La pausa Pranzo può essere collocata in coda per il turno antimeridiano, in testa od in coda del turno pomeridiano per il personale che per la particolarità dell'attività svolta non può sospendere il servizio.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare la pausa e la sua durata, si rammenta che ai sensi dell'art. 25 CCNI 19/2/2009, la durata dell'interruzione dell'attività lavorativa di cui deve beneficiare il lavoratore, in caso di orario giornaliero superiore alle sei ore, è di almeno trenta minuti.

Più nel dettaglio, l'art. 7, comma 1, dell' Accordo sulle tipologie di orario di lavoro del 12 gennaio 1996 precisa: "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto."

Tale concetto è stato ribadito con D.lgs. n. 66/2003, art. 8, comma 1, con rinvio alla contrattazione collettiva per quanto concerne modalità e durata della pausa.



La decorrenza dell'applicazione del presente comma viene assegnata dalla data del 01/10/2012 mentre per la registrazione delle pause con il sistema di marcatura il 1/3/2013

Per quanto attiene alla decorrenza a lettera di autorizzazione alla stipula dell'accordo prot. 5320 del 24/1/2013 della dott.ssa Pisani impone che in nessun caso l'accordo può aver efficacia retroattiva.

Quindi l'accordo decorre dalla data del 01/10/2012, a tal fine i Responsabili Amministrativi ed i Presidenti dove svolgono anche questa funzione dovranno riconteggiare da tale data i buoni pasto da erogare ai singoli dipendenti alla luce dei succitati criteri ad eccezione della registrazione della pausa pranzo per i turnisti per i quali dovrà essere riconosciuto il buono pasto se il turno è stato di almeno 6,30 ore ed ha coinvolto sia la fascia antimeridiana che quella pomeridiana.

Riconosciuto il buono pasto nella busta paga di marzo dovranno essere tolte le mezze ore non timbrate in tale periodo andandole a scomputare nelle ore di recupero che i singoli dipendenti hanno maturato o in quelle che matureranno.

Dal 01/03/2013 tutte le pause pranzo andranno marcate con i dispositivi automatici in funzione nei singoli Comitati nessuna deroga sarà più concessa.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*(Dottor Claudio Malavasi)*